



## *Al Ministro della Transizione Ecologica*

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 che prevede l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTA la legge 3 marzo 1987, n. 59 recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la parte seconda, titolo III, («*Valutazione di impatto ambientale*»);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e, in particolare, l'articolo 8 che disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e in particolare l'art. 2, il quale prevede l'istituzione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza, il quale prevede l'istituzione di una Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, e le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

SENTITI il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

## DECRETA

### Art. 1

#### *Composizione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC*

1. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica. La composizione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è stabilita dall'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. Per i procedimenti per i quali è riconosciuto un concorrente interesse regionale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è integrata da esperti designati da ognuna delle Regioni e dalle Province Autonome territorialmente competenti, qui di seguito Referenti regionali, individuati tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. I referenti, uno per ciascuna regione e provincia autonoma, sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. I Referenti regionali sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i Commissari dall'articolo 4, comma 1, del presente decreto.
3. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è altresì integrata da un rappresentante del Ministero della cultura ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, settimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine il Ministro della transizione ecologica, su designazione del Ministro della cultura, individua un novero di tre rappresentanti che, in relazione al singolo affare, saranno singolarmente incaricati dal Presidente della commissione tecnica onde partecipare alle sedute dei gruppi istruttori e della assemblea plenaria.
4. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è competente sulle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. Si tiene conto a tal fine del protocollo in entrata del Ministero della transizione ecologica.

### Art. 2

#### Compiti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

1. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali per l'attuazione delle norme di cui all'art. 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fornisce alla competente Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, nel seguito Direzione generale, il proprio parere istruttorio motivato nei procedimenti ivi indicati.

### Art. 3

#### Articolazione e organizzazione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

1. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC opera attraverso l'Assemblea Plenaria, le Sottocommissioni PNRR e PNIEC, di seguito Sottocommissioni, e i Gruppi Istruttori.
2. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC assume le decisioni in Assemblea Plenaria e in Sottocommissione secondo quanto disposto dall'articolo 17 del presente decreto.
3. L'individuazione dei Commissari costituenti le Sottocommissioni e l'individuazione dei coordinatori delle Sottocommissioni è effettuata dal Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
4. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è assistita da un Ufficio di Segreteria, coordinato dal Segretario, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente presso il Ministero della transizione ecologica.

### Art. 4.

#### Obblighi del Commissario

1. Il Commissario è tenuto a:

- a) assicurare la propria presenza, anche per via telematica, alle riunioni a cui è tenuto a partecipare e, in caso di impedimento, a comunicare tempestivamente la propria indisponibilità al soggetto che indice la riunione e all'Ufficio di Segreteria;
- b) svolgere i compiti affidati ai sensi del presente decreto con diligenza professionale secondo i principi di autonomia tecnica e intellettuale, trasparenza e qualità della prestazione;
- c) osservare le tempistiche stabilite dalla normativa nello svolgimento delle proprie attività nonché le ulteriori indicazioni fornite dalla competente Direzione generale;
- d) osservare le linee guida adottate dal Ministero in materia, ed in particolare gli "indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale", allegati al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, n. 308;
- e) dotarsi e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale alla Direzione generale;
- f) fornire supporto alla Direzione generale per le valutazioni di cui all'art. 20, comma 1, e art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) Il Commissario deve attestare l'assolvimento dei compiti derivanti dall'incarico conferito predisponendo, su richiesta del Presidente, una apposita relazione semestrale sulle attività svolte.

Art. 5  
Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nella sua unitarietà.
  - a) Il Presidente, in particolare:
  - b) monitora, avvalendosi dei coordinatori delle Sottocommissioni, lo stato di attuazione delle procedure, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa;
  - c) forma, sentiti i coordinatori delle Sottocommissioni, un elenco di Gruppi Istruttori sulla base delle competenze necessarie richieste per lo svolgimento delle specifiche e diverse istruttorie di valutazione ambientale; la Direzione Generale assegna le istruttorie ai Gruppi Istruttori così formati, e ne designa il Referente, nel rispetto del principio delle competenze necessarie e di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro;
  - d) comunica alla Direzione generale la necessità di eventuali dilazioni rispetto alle tempistiche fissate dalla normativa vigente per l'emissione dei pareri di competenza, evidenziandone i motivi;
  - e) partecipa alle riunioni delle Sottocommissioni aventi come punto all'ordine del giorno la votazione di pareri;
  - f) firma digitalmente tutti gli atti conclusivi relativi alle attività della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
  - g) affida ad uno o più Commissari, sentiti i coordinatori delle Sottocommissioni, lo studio di questioni di particolare criticità;
  - h) informa periodicamente il Ministro e la Direzione generale sulle attività istruttorie della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
  - i) assicura la predisposizione di note informative al Ministro e alla Direzione generale su specifica richiesta degli stessi;
  - j) assicura, in collaborazione con la Direzione generale, la coerenza tra l'attività della Commissione e le direttive del Ministro;
  - k) vigila sul rispetto dei doveri d'ufficio da parte dei Commissari e ne determina, nei casi indicati nel presente Decreto, la sospensione e il deferimento al Ministro per i seguiti di competenza;
  - l) cura i rapporti esterni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
  - m) provvede all'elaborazione di criteri tecnici procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6  
Segretario

1. Il Segretario è responsabile del coordinamento delle attività di Segreteria.
2. Il Segretario:

- a) redige, personalmente o per il tramite di un suo delegato, e firma digitalmente il verbale delle riunioni dell'Assemblea Plenaria;
- b) cura le comunicazioni con la Direzione generale, inclusa la trasmissione delle note a firma del Presidente, dei pareri, dei verbali e dei relativi allegati;
- c) dispone le missioni dei Commissari, previa verifica delle disponibilità finanziarie;
- d) autorizza il pagamento dei Commissari, previa verifica con il Presidente del diligente e puntuale svolgimento dei relativi incarichi;
- e) svolge eventuali altri compiti affidatigli dal Presidente.

3. L'Ufficio di Segreteria è composto dal Segretario e dalle unità di supporto assegnate dalla Direzione generale, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente presso il Ministero della transizione ecologica.

4. L'Ufficio di Segreteria:

- a) comunica ai Commissari e ai Referenti regionali le modalità di accesso alle proposte di parere ed alla relativa documentazione istruttoria;
- b) cura lo svolgimento delle attività di segreteria (centralino telefonico, corrispondenza, cancelleria);
- c) assicura la gestione informatizzata dei flussi documentali e l'aggiornamento dei fascicoli informatici dei procedimenti;
- d) informa tempestivamente il Gruppo Istruttore competente di ogni atto pervenuto concernente le istruttorie, indicando le modalità di accesso alla documentazione;
- e) provvede agli adempimenti amministrativi concernenti le convocazioni dei Commissari, del rappresentante del Ministero della cultura e dei Referenti regionali, le riunioni tecniche e i sopralluoghi del Gruppo Istruttore, compresi gli aspetti legati alla preventiva autorizzazione ed alla relativa organizzazione.

#### Art. 7

##### Assemblea Plenaria

1. L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti i Commissari in carica, da uno dei rappresentanti del Ministero della cultura e da uno dei Referenti regionali, in relazione alle materie oggetto di trattazione. Il Segretario partecipa senza diritto di voto.
2. L'Assemblea Plenaria approva i pareri di cui all'art. 15, comma 1, del presente decreto.
3. L'Assemblea Plenaria si riunisce a Roma, presso la sede del Ministero, o anche in via telematica.

#### Art. 8

##### Sottocommissioni PNRR e PNIEC

1. Le Sottocommissioni sono composte dai Commissari individuati dal Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC come indicato all'articolo 3, comma 3, del presente decreto e presiedute da un Coordinatore che ne organizza i lavori. Fanno altresì parte delle Sottocommissioni il rappresentante del Ministero della cultura, di volta in volta individuato, ed i Referenti regionali, qualora integrati nei Gruppi Istruttori.
2. Le Sottocommissioni assicurano un adeguato confronto con il Referente del Gruppo Istruttore per tutta la durata della fase istruttoria, potendo richiedere modifiche e integrazioni alla proposta di parere soggetta a votazione.
3. Le Sottocommissioni si riuniscono a Roma, presso la sede del Ministero, o anche in via telematica, ed approvano i pareri di cui all'articolo 15, comma 2, del presente decreto.
4. In caso di inerzia e inattività di un Gruppo Istruttore o di un componente dello stesso ovvero in caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente decreto nonché ai sensi del Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 104, il Presidente informato il coordinatore della Sottocommissione sostituisce senza ritardo il Gruppo Istruttore o il singolo componente, ovvero laddove ciò non consentisse comunque il rispetto dei termini di legge, determina l'avocazione del parere al fine di permettere direttamente all'Assemblea Plenaria di esprimersi. Resta ferma la procedura di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotta dal decreto legge n. 77 del 2021.

#### Art. 9 Supplenze

1. In caso di vacanza della carica, assenza o impedimento temporaneo, i compiti del Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono temporaneamente svolti dal membro più anziano della commissione;
2. Il Coordinatore di Sottocommissione, in caso di impedimento, può delegare le sue funzioni ad uno dei membri della Sottocommissione.
3. Il Referente del Gruppo Istruttore, in caso di impedimento, può delegare le sue funzioni ad uno dei Commissari che compongono il Gruppo Istruttore, fermo restando il potere sostitutivo di cui all'art. 8, comma 4.

#### Art. 10 Riunioni

1. Le riunioni della Assemblea Plenaria sono convocate dal Presidente tramite PEC della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a cura dell'Ufficio di Segreteria.
2. Le riunioni delle Sottocommissioni sono convocate dai rispettivi coordinatori tramite PEC della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a cura dell'Ufficio di Segreteria

3. Le riunioni del Gruppo Istruttore sono convocate dal Referente tramite la PEC personale, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio di Segreteria.
4. La partecipazione alle riunioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 può essere effettuata anche per via telematica, previa esplicita richiesta all'Ufficio di Segreteria da effettuarsi almeno due giorni prima della data della riunione;
5. L'ordine del giorno delle riunioni di cui ai commi precedenti e i necessari documenti di lavoro sono messi a disposizione dei soggetti convocati tramite gli strumenti informatici della Direzione generale.
6. L'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea Plenaria è fissato dal Presidente.
7. L'ordine del giorno delle riunioni delle Sottocommissioni è stabilito dai rispettivi coordinatori di Sottocommissione.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del presente decreto, per la validità delle riunioni e delle votazioni dell'Assemblea plenaria e delle Sottocommissioni è necessario che sia garantita la partecipazione, con presenza fisica o per via telematica, della metà più uno dei Commissari convocati.
9. Le decisioni di cui al presente decreto sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Ciascun componente può far annotare agli atti eventuali motivate posizioni difformi rispetto a quelle della maggioranza.

#### Art. 11

##### Verbalizzazione delle riunioni

1. Il verbale delle riunioni di Assemblea Plenaria, comprensivo dell'elenco dei presenti, è redatto dal Segretario.
2. Il verbale delle riunioni delle Sottocommissioni, comprensivo dell'elenco dei presenti, è redatto dal Segretario.

#### Art. 12

##### Costituzione del Gruppo Istruttore

1. Il Gruppo Istruttore è costituito da almeno tre commissari, di cui uno è il Referente.
2. La comunicazione di nomina del Gruppo Istruttore è effettuata tramite PEC della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
3. Per le istruttorie di procedimenti VIA relativi a piani, programmi e progetti di specifico interesse regionale o provinciale, il Gruppo Istruttore è integrato dai Referenti regionali interessati.
4. È sempre garantita la presenza di un rappresentante del Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

5. Il Referente ha il compito di coordinare il Gruppo Istruttore e assicurare il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la conclusione dell'istruttoria.

6. Per i procedimenti di VIA i componenti del Gruppo Istruttore sono individuati nell'ambito di ognuna delle Sottocommissioni. Qualora si presenti la necessità di usufruire di specifiche competenze o di effettuare una distribuzione bilanciata dei carichi di lavoro, nel Gruppo Istruttore possono essere coinvolti anche Commissari appartenenti ad altra Sottocommissione.

#### Art. 13

##### Attività del Gruppo Istruttore

1. I membri del Gruppo Istruttore acquisiscono tutte le informazioni e la documentazione relativa al procedimento in esame attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Direzione generale.
2. Il Referente del Gruppo Istruttore:
  - definisce le date delle riunioni tecniche e degli eventuali sopralluoghi provvedendo ad informare, per il tramite del Segretario e della Direzione generale;
  - presiede le riunioni del Gruppo Istruttore;
  - comunica al Coordinatore della Sottocommissione di appartenenza l'insorgere di eventuali criticità, coinvolgendo, ove ritenuto necessario, anche il Presidente e, se del caso, chiede la ridefinizione dei tempi previsti per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
3. Il Gruppo Istruttore verifica la congruità del valore delle opere dichiarato dal proponente e segnala eventuali anomalie al fine di regolarizzare il contributo dovuto per la procedura in esame, a seguito dell'analisi:
  - del progetto presentato dal proponente;
  - di eventuali modifiche del progetto intervenute nel corso dell'istruttoria;
  - di eventuali modifiche del progetto a seguito dell'ottemperanza al quadro prescrittivo di precedenti provvedimenti.
4. Gli schemi di decisione del Gruppo Istruttore sono sottoposte, anche per via telematica, a tutti i componenti, ivi inclusi il rappresentante del Ministero della cultura ed il Referente regionale, e sono assunte con le modalità previste dall'articolo 10, comma 9, di cui al presente decreto.
5. Il Gruppo Istruttore predispone la proposta di richiesta integrazioni e chiarimenti e ne informa il Presidente che provvede alla relativa trasmissione alla Direzione Generale.

#### Art. 14

##### Predisposizione del Parere



1. Il Gruppo Istruttore, osservando la ripartizione delle tempistiche indicate dalla Direzione generale, predispone la relazione tecnico-istruttoria e formula la proposta di parere da sottoporre alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
2. La proposta di parere tiene conto delle risultanze di eventuali sopralluoghi e riunioni nonché delle osservazioni pervenute. Essa viene formulata in osservanza alle direttive generali emanate in materia dal Ministro e contiene le analisi effettuate e le relative valutazioni motivate, anche con riferimento agli eventuali aspetti di impatto sanitario.
3. La proposta di parere è messa a disposizione dei Commissari, del rappresentante del Ministero della cultura e dei Referenti regionali interessati almeno tre giorni prima della seduta di Assemblea Plenaria o di Sottocommissione in cui la votazione del parere è all'ordine del giorno. In casi di motivata urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno.

#### Art. 15

##### Approvazione del parere

1. L'Assemblea Plenaria approva i pareri relativi ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale relativi ai progetti di cui all'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le Sottocommissioni PNRR e PNIEC approvano, rispettivamente, i pareri relativi ai procedimenti di:
  - assoggettabilità a VIA;
  - definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (*scoping*);
  - verifica di ottemperanza di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per tutti gli altri pareri non previsti dai precedenti commi del presente articolo il Presidente stabilisce caso per caso la competenza per la relativa approvazione.
4. Il Segretario della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, laddove previsto dal presente decreto, ovvero il soggetto designato alla verbalizzazione delle sedute, dà lettura delle decisioni deliberate al termine della seduta dell'Assemblea Plenaria.
5. A conclusione delle sedute, gli schemi di parere sono trasmessi dal Segretario, tramite PEC, ai partecipanti alla seduta che, entro due giorni dalla ricezione, possono effettuare segnalazione motivata, tramite PEC al Segretario e alla Direzione generale, in ordine a rettifiche sia ai pareri che al verbale. Trascorso il termine indicato senza che siano pervenute segnalazioni, il verbale e i pareri si intendono approvati.
6. All'esito della procedura di cui al comma 5 ciascun parere, firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario, nonché il relativo elenco dei presenti con indicazione del voto espresso e delle segnalazioni eventualmente trasmesse, sono trasmessi dal Segretario alla Direzione generale.

Art. 16  
Inconferibilità

1. Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico di Commissario, rappresentante o referente, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio per uno dei reati indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, o per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.
2. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza, anche per i componenti nominati su indicazione del Ministero della cultura e delle singole regioni o province autonome, è disposta con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Art. 17  
Incompatibilità

L'incarico di Commissario, anche per i componenti nominati su indicazione del Ministero della cultura nonché delle Regioni o Province autonome, è incompatibile con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, vigilanza o controllo. Per tutti i membri trova in ogni caso applicazione il combinato disposto di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 18  
Conflitto d'interessi

1. I Commissari, i rappresentanti ed i referenti decadono dall'incarico nel caso in cui l'esercizio delle loro funzioni si ponga in conflitto, in essere o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tali da compromettere l'imparzialità e l'obiettività richiesta ai componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. In particolare, costituisce ipotesi di conflitto di interesse rilevante intrattenere, in costanza di incarico, rapporti di collaborazione o consulenza negli ambiti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, comunque denominati e svolti anche a titolo gratuito, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, controllo o vigilanza. Nei casi previsti dal presente comma, la decadenza è disposta con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa sospensione immediata disposta con determina del Presidente della Commissione.
2. All'atto della nomina il Commissario si impegna a non assumere, nei tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o

consulenza, comunque denominate, con imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica, ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, controllo o vigilanza.

3. Qualora i Commissari abbiano intrattenuto nei tre anni precedenti all'accettazione dell'incarico o intrattengano rapporti di consulenza e collaborazione con i Proponenti i progetti in materie diverse da quelle oggetto delle attività della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, così come nel caso di professionisti che operino in associazione con altri, laddove i professionisti associati o soci dei Commissari intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti di consulenza e/o collaborazione con i Proponenti di progetti in materie diverse da quelle oggetto delle attività della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, i Commissari sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente, astenendosi contestualmente da qualsiasi attività istruttoria e dal voto in Sottocommissione ed in Assemblea Plenaria con riferimento al relativo parere.

4. I Commissari sono tenuti a dichiarare, all'atto della nomina, ovvero nel corso dell'espletamento dell'incarico e comunque su base semestrale, eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi sia personali sia relative a parenti e affini entro il terzo grado o a soci od associati membri di studi professionali.

5. Trova in ogni caso applicazione il combinato disposto di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

#### Art. 19

##### Incarichi del Commissario

1. Ulteriori eventuali incarichi professionali possono essere autorizzati dalla Direzione generale, su richiesta del Commissario, previa verifica che l'incarico non arrechi pregiudizio all'assolvimento dei compiti assegnati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del presente decreto.

2. La mancata richiesta preventiva di autorizzazione allo svolgimento di incarichi ulteriori costituisce oggetto di revoca dell'incarico di Commissario, rappresentante e referente.

3. Ai Commissari, rappresentanti e referenti non è consentito rilasciare interviste o scritti in relazione alle attività istruttorie della Commissione, essendo riservata al solo Presidente la rappresentanza esterna della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

#### Art. 20

##### Revoca dell'incarico di Commissario

Il Ministro, su specifica segnalazione del Presidente o della Direzione generale, previa diffida, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dell'incarico

nei confronti del Commissario, del rappresentante o del referente che abbia commesso gravi inosservanze nell'adempimento dei doveri d'ufficio, ivi incluso il rispetto delle tempistiche assegnate; la revoca è disposta in caso di perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini della nomina.

#### Art. 21

##### Doveri comportamentali

1. Il Commissario, i rappresentanti ed i referenti si impegnano a comunicare al Presidente e al Direttore della Direzione generale, mediante comunicazione via PEC corredata da copia della relativa documentazione, l'emissione a proprio carico di provvedimenti sanzionatori disciplinari, amministrativi e/o penali, ivi inclusa l'eventuale ricezione di avvisi di garanzia anche relativi a fatti non inerenti allo svolgimento dell'incarico che trasmetterà al Presidente entro cinque giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza. Negli stessi termini dovrà dare comunicazione di ogni possibile conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, diretto o relativo a parenti e affini entro il terzo grado nonché a soci o associati in studi professionali.

#### Art. 22

##### Segreto d'ufficio

1. I Commissari, i rappresentanti ed i referenti sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto degli incarichi affidati. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme sui doveri e sulle incompatibilità degli impiegati civili dello Stato.

#### Art. 23

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. Esso entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma,

Il Ministro